



RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE DINI)

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2008

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica, destinato a sostituire la precedente intesa del 1993 tra Italia e Federazione russa sulla lotta alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti, ha portata onnicomprensiva e tende ad istituire una cooperazione nel campo della lotta alla criminalità. Infatti, la premessa dell'Accordo risiede nella consapevolezza che i fenomeni delittuosi connessi alla criminalità in ogni settore colpiscono entrambi gli Stati, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre al benessere e all'integrità fisica dei cittadini.

L'articolo 1 individua per ciascuno Stato gli Organi competenti all'applicazione dell'Accordo, mentre l'articolo 2 indica quali ambiti principali di collaborazione la repressione dei reati, soprattutto in forma organizzata, nei settori della criminalità organizzata, del terrorismo, del traffico di stupefacenti e di armi, del contrabbando e del riciclaggio, della falsificazione, dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. L'articolo 3 specifica quali saranno le forme di collaborazione tra gli Organi competenti, facendo riferimento allo scambio di informazioni, alla ricerca dei sospettati della commissione dei reati e all'assistenza investigativa. Ulteriori attività di concerto potranno essere stabilite di comune accordo, anche con riferimento allo scambio di rappresentanti di collegamento e alla determinazione di punti di contatto. Ai sensi dell'articolo 4, è prevista inoltre l'adozione della tecnica delle consegne controllate per l'identificazione dei colpevoli. L'Accordo stabilisce quindi nel dettaglio le modalità delle richieste di informazioni o assistenza e di risposta alle stesse, ponendo a carico di ciascuno Stato le spese per l'assolvimento (articolo

5), oltre ai casi in cui le richieste di collaborazione possono essere respinte, motivando sulla base di esigenze di tutela della sovranità, sicurezza, ordine pubblico e interesse dello Stato (articolo 7).

I successivi articoli riguardano la persistente vigenza degli altri trattati internazionali sottoscritti dai due Paesi, fissano obblighi di consultazione nelle sedi internazionali di definizione di azioni di contrasto alla criminalità e regolano applicazione ed entrata in vigore dell'Accordo. Esso avrà durata illimitata, salva la possibilità di denuncia unilaterale. Eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione saranno risolte per via diplomatica.

* * *

Il disegno di legge consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la quantificazione degli oneri, che sono valutati in euro 47.990 per l'anno 2009 e in euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010, e fornisce la relativa copertura. In proposito, si segnala che la decorrenza degli oneri era stata originariamente fissata nel 2008: la Commissione, conformemente alle indicazioni formulate nel parere della 5^a Commissione, ha però emendato sul punto il testo del Governo.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

DINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

27 gennaio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: SAIA)

5 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 3 venga sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrenza dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Il parere è reso nel presupposto che la prima riunione dei rappresentanti degli Organi di cui all'articolo 8 dell'Accordo si tenga a Mosca nel 2010.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni, per il medesimo anno**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2009-2011**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2009**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. *Identico*.

Art. 4.

Identico

